



JUS
BOLOGNA SPORT
Fondazione Forense Bolognese



UNINDUSTRIA BOLOGNA



agenzia entrate
Direzione Regionale dell'Emilia-Romagna

I PROFILI GIURIDICI E FISCALI DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Dr. Cesare Mattei

LO SPORT TRA IMPRESA E DIRITTO

11 settembre 2015 ore 16.30/19.00
Sala Marco Biagi di UNINDUSTRIA
Via San Domenico, 4 - Bologna



**LE FORME CHE POSSONO
ASSUMERE LE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DILETTANTISTICHE
LEGGE N. 289/2002 - ART. 90 COMMA 17 (MODIFICHE
L.128/04)**

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del codice civile;

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

c) società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro o cooperativa

I contenuti dell'atto costitutivo o statuto

(art. 90, comma 18, legge 289/2002)

Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche compresa l'attività didattica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- e) **le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;**
- f) **l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;**
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;

Ricavi e proventi decommercializzati

**NON E' CONSIDERATA COMMERCIALE
L'ATTIVITA' SVOLTA**

**DALLE ASSOCIAZIONI, DAI CONSORZI E DAGLI ENC DI TIPO
ASSOCIATIVO**

NEI CONFRONTI DEGLI ASSOCIATI O PARTECIPANTI

IN CONFORMITA' ALLE FINALITA' ISTITUZIONALI

I REGIMI CONTABILI

REGIME DI CONTABILITA' ORDINARIA

REGIME DI CONTABILITA' SEMPLIFICATA

REGIME FORFETARIO EX LEGGE N. 398/91

REGIME FORFETARIO EX ART. 145 TUIR

OBBLIGO DI TENUTA DELLA CONTABILITA' SEPARATA

“Per l’attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l’obbligo di tenere la contabilità separata” (art. 144, comma 2 del TUIR)

Le disposizioni degli artt. 14 (scritture contabili), 15 (inventario e bilancio), 16 (registro beni ammortizzabili), 17 (registro riepilogativo di magazzino – abrogato) e 18 (regime di contabilità semplificata) del D.P.R. 600/73



si applicano «relativamente alle attività commerciali eventualmente esercitate»

REGIME FORFETARIO L. 16 DICEMBRE 1991, n. 398

REQUISITO SOGGETTIVO

➡ Possono accedervi le A.S.D. e le Società Sportive Dilettantistiche

REQUISITO OGGETTIVO

➡ Limite dei proventi derivanti da attività commerciali nell'esercizio precedente non superiori a euro 250.000

MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE

- 1) Comunicare l'opzione all'Ufficio SIAE competente in base al domicilio fiscale dell'associazione prima dell'inizio dell'anno solare per cui ha effetto l'opzione stessa
- 2) Comunicare l'opzione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate con le modalità di cui al D.P.R. 10 novembre 1997,

L'OPZIONE È VINCOLANTE PER 5 ANNI

REGIME FORFETARIO L. 16 DICEMBRE 1991, n. 398

Adempimenti che devono osservare le ASD (L.398/91, DPR 544/99, DM 473/99)

- **Esonero** dalle scritture contabili artt. 14,15,16,18 e 20 DPR 600/73 e dagli obblighi del titolo II del DPR 633/72.
- **Esonero** dall'obbligo dell'emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino
- **Conservare** e numerare progressivamente le fatture di acquisto e annotare, anche cumulativamente, entro il giorno 15 del mese successivo, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.
- **Versare** trimestralmente l'IVA entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, utilizzando il modello F24. Sul registro devono essere annotati anche i proventi che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali, nonché le operazioni intracomunitarie.

LE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA L. 398/91

Il reddito imponibile ai fini IRES

è determinato applicando all'ammontare dei proventi commerciali il **coefficiente di redditività del 3%** e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali

L'IVA è determinata in modo forfetario

indipendentemente da quella assoluta sugli acquisti con
detrazione del 50%

Il versamento dell'IVA deve avvenire trimestralmente mediante modello unico F24 entro il 16° giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

L'imposta può essere compensata con altri tributi e contributi.

L'art. 24 del D.Lgs 175/2014 all'art. 29 ha previsto l'aumento al **50%** della **detrazione forfettaria** dell'IVA per le operazioni di **SPONSORIZZAZIONE** per i soggetti nel regime di cui alla L. 398/91, andando così a modificare l'art. 74 sesto comma del DPR 633/72

**ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LE A.S.D. CHE HANNO OPTATO
PER LA L. 398/91**

CIRCOLARE 11 FEBBRAIO 1992

.....AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEI RICAVI DI CUI ALLA
L.398/91 DEVE AVERSI RIGUARDO AL **CRITERIO DI CASSA**.....

D.M. 18 MAGGIO 1995

.....PUR CONFERMANDO IL PRINCIPIO DI CASSA AL FINE DEI
RICAVI, RESTA FERMO IL PRINCIPIO VOLUTO DALLA NORMATIVA
IVA SECONDO CUI VANNO COMPUTATI GLI INTROITI FATTURATI
ANCORCHE' NON RISCOSSI.....

OBBLIGO DI TRACCIABILITA' PER INCASSI E PAGAMENTI

I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche ed i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, **se di importo pari o superiore a 1.000 euro** (limite operante dal 1° gennaio 2015 – art. 1, comma 713 L. 190/2014), tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli

L'inosservanza della disposizione comporta:

- la decadenza dalle agevolazioni di cui alla L. 398/91;
- l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 258,23 a euro 2.065,83.

Normativa antiriciclaggio (art. 49 D.lgs. 231/2007) *E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro mille. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati.*

Si possono prelevare o versare in banca denaro contante di importo superiore a 1.000 euro?


Sì, perché non esiste alcun limite al prelievo o versamento per cassa in contanti dal proprio conto corrente in quanto tale operatività non si configura come un trasferimento tra soggetti diversi.

(risposta contenuta nelle FAQ pubblicate sul sito del MEF)

LA TRACCIABILITA' DELLE SOMME

Art. 25 c. 5, Legge 133/1999 e successive modifiche

I VERSAMENTI DI IMPORTO
NON INFERIORE A 1,000 EURO
DEVONO ESSERE EFFETTUATI
TRAMITE STRUMENTI DI
PAGAMENTO TRACCIABILI



BOLLETTINO C/C POSTALE

BONIFICO BANCARIO

ASSEGNO NON TRASFERIBILE

BANCOMAT O CARTA DI CREDITO

PROFILO SOGGETTIVO

- SOCIETA' E ASD IN REGIME L. 398/1991
- SOCIETA' E ASD IN REGIME ORDINARIO
- CONI E FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI
- ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTI DAL CONI

PROFILO OGGETTIVO

- EROGAZIONI LIBERALI
- CONTRIBUTI A QUALSIASI TITOLO
- QUOTE ASSOCIATIVE
- PROVENTI DECOMMERCIALIZZATI
- SPONSORIZZAZIONI E OGNI ALTRO PROVENTO

INOSSERVANZA DELLA NORMA SULLA TRACCIABILITA'

Art. 4, comma 3, decreto 26 novembre 1999, n. 473

VERSAMENTI



NON DETRAIBILI PER IL
SOGGETTO EROGANTE

COSTITUISCONO REDDITO
IMPONIBILE PER L'A.S.D.

PAGAMENTI



DECADENZA DALLE
AGEVOLAZIONI
PREVISTE DALLA L. 398/1991

COSTITUISCONO REDDITO
INTEGRALMENTE IMPONIBILE
PER IL PERCETTORE

APPLICAZIONE SANZIONI
ART. 11 D.LGS. 471/1997

**EFFETTI DEL MANCATO RISPETTO DELLE PRINCIPALI NORME
DETTATE PER LE A.S.D. che adottano la L. 398/91 in ordine ad una
asserita *«mancata rendicontazione»***

Alcuni rilievi contenuti in avvisi di accertamento

«...le agevolazioni fiscali concesse alle ASD sono ampiamente compensate, nella prospettiva di evitare l'aggiramento delle disposizioni e contenere l'evasione, da un rigido sistema di controllo fondato sulla puntuale rendicontazione di tutte le operazioni...»

«...la rigorosa rendicontazione di tutte le operazioni contabili consente un controllo puntuale della gestione dell'associazione...»

Effetti sulla mancata redazione del rendiconto economico e finanziario da parte delle ASD, INDIPENDENTEMENTE DAL REGIME CONTABILE ADOTTATO (circ. 12/05/1998 n. 124/E)

«...Il rendiconto annuale... deve riassumere le vicende economiche e finanziarie dell'ente in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione economica e finanziaria dell'associazione. Deve trattarsi di documento che evidenzia anche l'attività decommercializzata.

La documentazione di supporto di tale documento, anche se non fiscale, deve essere conservata con le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, attesa la rilevanza attribuita allo stesso rendiconto annuale imposto da una norma tributaria quale specifico requisito per l'applicazione di un particolare trattamento di favore».

La mancata redazione ed approvazione del rendiconto annuale, determina la non applicabilità delle disposizioni concernenti la decommercializzazione delle attività rese a favore dei soci.

EFFETTI DEL MANCATO RISPETTO DELLE PRINCIPALI NORME DETTATE PER LE A.S.D.

Decadenza “automatica” (es. violazione tracciabilità incassi e pagamenti effettuati da/verso A.S.D. ai sensi dell’art. 25, comma 5 della L. 133/1999, oppure superamento soglia ricavi euro 250.000)

Decadenza salvo prova contraria da parte della A.S.D.

(es. illegittima decommercializzazione attività rivolte ai soci *ex art. 148*. L’onere di provare il diritto all’agevolazione grava sul soggetto che la invoca (*ex multis*, Cass. 6.11.2013, n. 24898)

Decadenza con onere della prova a carico dell’Ufficio (in tutte le ipotesi in cui il mancato rispetto delle norme è solo presunto)

Le «aperture» dell'Agenzia delle Entrate in ipotesi di inosservanza degli obblighi da parte delle A.S.D. che adottano la L. 398/91 (circ. 24/4/2013, n. 9/E)

Effetti della mancata tenuta del modello previsto dal D.M. 11 febbraio 1997

«...l'ente sportivo dilettantistico, pur non avendo provveduto ad annotare i corrispettivi nel modello di cui al DM 11 febbraio 1997, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, potrà continuare a fruire delle agevolazioni di cui alla legge n. 398 del 1991, sempre che sia in grado di fornire all'amministrazione finanziaria i riscontri contabili, quali fatture, ricevute, scontrini fiscali ovvero altra documentazione utile ai fini della corretta determinazione del reddito e dell'IVA...»

CIRCOLARE 9/E DEL 24 APRILE 2013

MANCATO RISPETTO OBBLIGO REGISTRAZIONE CORRISPETTIVI

..... Resta fermo che qualora la società/associazione sportiva dilettantistica non sia in grado di produrre alcuna documentazione idonea a provare la sussistenza dei requisiti sostanziali per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398 del 1991, la stessa decadrà dal predetto regime di favore.....

Quali ad esempio:

- *violazione del divieto di distribuzione diretta o indiretta di utili;*
- *proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali superiori a euro 250.000;*
- *violazione dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti a favore di enti sportivi dilettantistici e dei versamenti da questi effettuati di importo superiore a euro 516,46*